



COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma n° 12
☒ 26010 – Monte Cremasco CR

☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it

R. O. Nr. 31/2021 Data 19/10/2021 Prot. 8970	O G G E T T O	Ordinanza circolazione stradale di chiusura al traffico veicolare della Via Ugo Foscolo (area parcheggio), nonché la sospensione della circolazione stradale ad esclusione dei mezzi di soccorso ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in occasione della Manifestazione denominata "FESTA DI SANTA CROCE" nel giorno di DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
---	---------------------------------	---

IL SINDACO

- **PREMESSO** che nel giorno di Domenica 24 Ottobre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 all'interno dell'area Feste sita in Via Ugo Foscolo e nel Parcheggio antistante si svolgerà la manifestazione denominata "FESTA DI SANTA CROCE";
- **CONSIDERATO** quindi la necessità di pubblico interesse e la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli nelle suddette vie, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle strade in questione, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione;
- **CONSIDERATO** che per il regolare svolgimento di detta manifestazione si renderà necessario chiudere al traffico la Via Ugo Foscolo e nel merito il parcheggio antistante l'area Feste;
- **RILEVATO** che è stato individuato un percorso alternativo;
- **VISTO** gli articoli 5,6,7 e 157,158 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni;
- **VISTO** gli artt. 6 e 7 del Regolamento di Esecuzione dello stesso codice approvato con D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992;
- **VISTO** gli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare della Via Ugo Foscolo nel tratto antistante l'area Feste compreso il parcheggio nella giornata di DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "FESTA DI SANTA CROCE" ad esclusione dei mezzi di soccorso;

Sempre nel giorno di **DOMENICA 24 OTTOBRE 2021** la sospensione della circolazione di tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine e l'istituzione del divieto di sosta del parcheggio antistante l'area Feste dalle ore 7.00 alle ore 20.00 con rimozione forzata;

AVVERTE

Il seguente provvedimento, esecutivi al momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali da posizionarsi almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore del divieto stesso;

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante le ore notturne qualsiasi tipo di ostacolo o limitazione, dovrà essere adeguatamente evidenziata da segnalatori luminosi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DISPONE

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma" e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco (a mano);
- Stazione Carabinieri di Pandino stcr129280@carabinieri.it;
- Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Pandino ezio.d'inca@live.it;

Dalla Residenza Municipale, li 19 ottobre 2021

Il SINDACO
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

